



Imperia, 24 maggio 2021

Oggetto: disciplina delle udienze presidenziali di separazioni/divorzi consensuali.

Ai fini di una più efficiente e rapida gestione delle udienze in oggetto, ed anche per andare incontro alle esigenze della cancelleria, che allo stato è in sofferenza per ragioni legate alle carenze di organico, chiedo cortesemente ai Sigg.ri Avvocati di volersi uniformare alle prescrizioni che seguono.

UDIENZE PRESIDENZIALI DI SEPARAZIONI CONSENSUALI E DIVORZI CONGIUNTI

- 1) Il ricorso dev'essere depositato in formato PDF editabile (nativo digitale), come previsto dalla legge, il che molte volte non avviene (ciò vale anche per le procedure contenziose).
- 2) I difensori devono depositare l'estratto dell'atto di matrimonio del luogo ove il matrimonio è stato celebrato.
 - In alcuni casi viene depositato quello del luogo dove è stato una seconda volta trascritto e ciò determina una perdita di tempo perché devo invitare il difensore a produrre l'atto corretto (ciò vale anche per le procedure contenziose).
- I difensori dovrebbero presentarsi all'udienza avendo già compilato la Scheda Istat, in modo da ridurre i tempi.

4) IL CD. "PREVERBALE"

Al fine di depositare i verbali di udienza in telematico, chiedo ai Sigg.ri Avvocati la cortesia di depositare in telematico - almeno un giorno prima dell'udienza - una nota in formato PDF editabile (nativo digitale), con allegata una bozza del verbale di udienza in formato RTF con riportate le condizioni concordate (anziché, come avviene, di portare il verbale cartaceo e/o di richiamare le condizioni indicate nel ricorso).

Si precisa che l'RTF è l'unico formato word compatibile col sistema del PCT.

5) SPESE STRAORDINARIE/ACCESSORIE

Meglio definirle accessorie, sono quelle per il mantenimento dei figli, che vengono ripartite tra i coniugi in proporzione variabile.

Spesso i difensori non le elencano nelle condizioni concordate, facendo espresso richiamo al "protocollo in uso nel Tribunale".

Orbene, non esiste un protocollo di tali spese in uso nel Tribunale, non esiste cioè un documento ufficiale che le contempli, ma v'è soltanto un mio elenco che adatto al caso specifico.

Pertanto, dette spese straordinarie/accessorie vanno indicate con precisione.

6) TRATTAZIONE SCRITTA

Nei casi di definizione dei procedimenti con le modalità della trattazione scritta, poiché spesso sono sorti dei problemi, ricordo che:

- la richiesta, da depositare telematicamente in formato editabile (nativo digitale), deve provenire da entrambi i coniugi. I difensori dovranno allegare copia scansionata della richiesta, recante la sottoscrizione dei coniugi;
- la richiesta deve riportare le condizioni concordate, anche se sono le medesime del ricorso:
- i coniugi devono rendere le dichiarazioni previste dalla legge, e cioè " ... di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare".

A volte non ho potuto aderire alla richiesta perché dette dichiarazioni erano mancanti o incomplete, oppure provenivano dal difensore.

La legge prevede che la richiesta debba essere "depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza", ma considero tale termine non perentorio, per cui può andare bene anche una richiesta presentata fino al giorno prima dell'udienza.

7) UDIENZE DA REMOTO

Hanno spesso creato dei problemi e dei ritardi, quindi, trattandosi di procedure consensuali, è preferibile che si opti per le modalità di definizione cartolare, di cui al punto che precede (trattazione scritta).

Peraltro, ai sensi di legge, "la parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore", anche se in casi eccezionali (coniuge residente all'estero), e limitatamente alle procedure consensuali, ho derogato alla disposizione.

Si comunichi al dott. Romeo, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Imperia, avv. Bruno Di Giovanni, nonché al Presidente della Camera Civile di Imperia, avv. Angelo Roggero.

Il presente documento andrà pubblicato sul sito online del Tribunale con la denominazione "disciplina delle udienze presidenziali di separazioni/divorzi".

Il Presidente del Tribunale dott./Eduardo Bracco

